

STATUTO

METANOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOMMA VESUVIANA NA VIA SAN
SOSSIO 2/B

Numero REA: NA - 732528

Codice fiscale: 05095511217

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

	mutualistica.	
	- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale - con-	
	tenente le modifiche testè deliberate - che è del seguente	
	letterale tenore:	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	"METANOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L."	
	TITOLO I	
	Denominazione - sede - durata - scopi	
	Art.1	
	E' corrente la Cooperativa di solidarietà sociale denominata	
	"METANOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", Cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la disci-	
	plina prevista dal codice vigente in materia di società coo-	
	perative.	
	Art.2	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Somma Vesuviana (NA).	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite	
	o soppresse o trasferite sedi secondarie, filiali, succursali.	
	agenzie e rappresentanze.	
	Il trasferimento della sede sociale in altro Comune è deman-	
	dato all'assemblea dei soci.	
	Art.3	
	La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100.	
	16	

	Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assem-	
	blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzianti da	
	manifestarsi entro sei mesi dall'adozione della delibera.	
	TITOLO II	
	Scopo ed oggetto	
	Art.4	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi (art.1 L.381/1991 lett. a) .	
	A tal fine, in relazione ai settori di operatività consentiti	
	ex lege, si precisa l'oggetto sociale come di seguito:	
	-- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; e lo	
	svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate ed orientate quindi alla ri-	
	sposta ai bisogni delle persone a rischio di emarginazione ed	
	esclusione socio-economica, attuando servizi ed attività ai	
	sensi delle lettere a) e b) dell'Art. 1 della legge 381/91. Si	
	applicano pertanto alla Cooperativa le norme relative ai di-	
	versi settori in cui la Cooperativa stessa opera.	
	A quel fine ed in tal modo, la Cooperativa intende anche:	
	- promuovere e favorire l'inserimento lavorativo di soggetti	
	17	

	svantaggiati, attraverso la creazione di posti di lavoro ca-	
	paci di assicurare condizioni lavorative e remunerazioni più	
	vantaggiose rispetto a quanto offerto dal mercato;	
	- contrastare i fenomeni di marginalità, di esclusione ed e-	
	marginazione attraverso servizi di gestione di centri dedicati	
	all'inserimento lavorativo, alla socializzazione, allo svi-	
	luppo di competenze e capacità pratiche, tecniche, artigianali	
	e professionali e all'organizzazione di iniziative per l'im-	
	piego del tempo libero;	
	- sostenere forme di cooperazione locale, nazionale ed in-	
	ternazionale anche in collaborazione con strutture simili ed	
	affini ovvero operanti nei medesimi settori di attività.	
	Nel rispetto di quanto riportato all'art. 4 comma 2 della L.	
	381/91, le persone svantaggiate di cui al comma 1 dello stesso	
	articolo, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della	
	Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	essere socie della Cooperativa stessa.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Isti-	
	tuzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	18	

	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, coopera attivamente, con altri Enti cooperativi,	
	altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo set-	
	tore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 5	
	Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto, la gestione, stabile o temporanea, in forma	
	diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o	
	privati in genere, delle seguenti attività:	
	1) di accoglienza, alle persone a rischio di esclusione e in	
	situazioni di bisogno di qualsiasi etnia con spirito di so-	
	lidarietà finalizzato alla promozione umana ed all'inserimento	
	lavorativo e sociale;	
	2) di gestione di centri sociali ed istituti scolastici di	
	ogni ordine e grado, in special modo della scuola per l'in-	
	fanzia, asili nido e micro-nidi ed attività extrascolastiche	
	come colonie, ludoteche, ospitalità diurna e soggiorni estivi	
	diurni;	
	3) di erogazione di servizi di assistenza, di consulenza, di	
	formazione ed orientamento, per gli adolescenti, i giovani e	
	per coloro che hanno necessità di inserimento e reinserimento	
	nel mercato del lavoro; anche attraverso la gestione di	
	"sportelli informagiovani" e l'espletamento di azioni di ac-	
	19	

	compagnamento al lavoro; favorendo la creazione di nuove re-	
	altà imprenditoriali, nonché la crescita di quelle già esi-	
	stenti, attraverso la diffusione della "cultura del fare im-	
	presa e dell'intraprendere" ad incrementare le forme di au-	
	toimpiego e del lavoro autonomo;	
	4) di gestione di centri sociali per anziani e disabili,	
	nonché di attività di assistenza domiciliare integrata e di	
	spazi e case per l'ospitalità diurna, l'organizzazione di	
	attività ludiche per gli stessi, come colonie, ludoteche, e	
	soggiorni estivi, insieme con la gestione di centri bocciofili	
	e/o di aree verdi attrezzate;	
	5) di gestione di centri di ascolto per donne, persone e fa-	
	miglie che si trovano in uno stato di disagio sociale ed e-	
	conomico;	
	6) di realizzazione di ogni forma di attività educativa,	
	culturale, didattica o di animazione rivolta a giovani e mi-	
	nori in età scolare e prescolare, anche all'interno di	
	strutture pubbliche;	
	7) di organizzazione di ricerche, studi psico-sociali, di-	
	battiti, convegni, seminari, pubblicazioni, conferenze per la	
	sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche	
	giovanili e su ogni aspetto della marginalità sociale, al fine	
	di promuovere la cultura della solidarietà e della legalità,	
	in relazione ed in collaborazione con analoghi Enti e Isti-	
	tuzioni, movimenti ed associazioni esistenti nella locale	
	20	

	realta' civile ed ecclesiale;	
	8) di servizi, quali laboratori di arti visive, animazione	
	musicale e teatrale, attivita' psicomotorie e danza, attivita'	
	artigianali e folkloristiche finalizzate al recupero del pa-	
	trimonio antropologico culturale locale ed alla prevenzione	
	della dispersione e mortalita' scolastica;	
	9) di organizzazione e gestione di strutture di pubblica u-	
	tilita', centri di prima accoglienza, centri ricreativi, centri	
	culturali informativi, case famiglia, comunita' educative e	
	terapeutiche, centri polifunzionali, servizi educativi, ser-	
	vizi integrativi, servizi consultoriali e servizi socio cul-	
	turali; sistemi ludotecari e bibliotecari urbani comprenso-	
	riali e distrettuali;	
	10) di gestioni dei servizi di prevenzione del disagio mino-	
	rile, giovanile, familiare, mediante l'attuazione di centri di	
	accoglienza e di aggregazione giovanile e promozione di at-	
	tivita' di animazione socioculturale;	
	11) di realizzazione di servizi di aiuto e di ascolto dei	
	soggetti a rischio esclusione e socialmente, economicamente e	
	culturalmente svantaggiati;	
	12) di gestione di centri sportivi, soggiorni, fattorie di-	
	dattiche e agriturismo per minori, famiglie e per soggetti a	
	rischio di esclusione socio-economica;	
	13) di collaborazione con Enti ed Istituzioni locali per	
	promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio	
	21	

	storico, artistico, culturale e naturale del territorio, me-	
	diante opportune iniziative di educazione ambientale, urbana e	
	stradale, nonché mediante escursioni culturali e gite;	
	14) di promozione di scambi culturali giovanili nazionali,	
	europei ed extraeuropei collegati con le attività dei labo-	
	ratori, ovvero in riferimento alle tradizioni culturali e	
	religiose locali, l'archeologia, la musica, l'agricoltura e le	
	produzioni tipiche, l'artigianato, l'architettura e le te-	
	cniche di costruzione locale, la pedagogia giovanile, l'e-	
	marginazione giovanile; per favorire il dialogo interculturale	
	ed interreligioso, la collaborazione intergenerazionale anche	
	attraverso lo scambio di buone prassi, attraverso programmi e	
	scambi culturali in Italia ed all'estero in collaborazione con	
	gli enti proposti;	
	15) di affiancamento dei servizi socio educativi e socio sa-	
	nitari presenti sul territorio, operando in collaborazione con	
	essi per un'azione di prevenzione, di risocializzazione e di	
	reinserimento sociale nel rispetto delle autonomie e compe-	
	tenze specifiche;	
	16) di promozione e gestione di centri di somministrazione di	
	alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola	
	calda e mensa per iniziative conviviali, per il tempo libero,	
	la cultura tipica ed il turismo sociale;	
	17) di produzioni editoriali, impostazioni e progettazioni	
	grafiche, stampe tipografiche e digitali e pubblicazioni di	
	22	

	libri, riviste, manuali, atti di convegni e seminari, studi e	
	ricerche, stampati tecnici pieghevoli, posters, presentazioni	
	e brochure, inviti, cataloghi ed altri prodotti comunicazio-	
	nali e di divulgazione;	
	18) di formazione e qualificazione professionale rivolta a	
	terzi, ai propri soci ed al volontariato sociale per ogni	
	possibile livello di partecipazione e sviluppo delle attività	
	sociali;	
	19) di servizi volti alla valorizzazione, gestione e salva-	
	guardia del patrimonio ambientale e naturalistico, anche at-	
	traverso l'organizzazione di visite guidate in parchi naturali	
	e zone protette;	
	20) di prevenzione del fenomeno dell'usura, del racket e di	
	estorsioni, attraverso ogni forma di tutela, assistenza ed	
	informazione ai soggetti che versino in temporanee difficoltà	
	economico-finanziarie e quindi, di fruizione dal sistema	
	creditizio ordinario, e che pertanto siano già, o rischiano di	
	diventare, vittime dell'usura, del racket e di estorsioni;	
	operando anche un raccordo fra tali soggetti e le Istituzioni	
	preposte, al fine di assicurare loro una prospettiva di si-	
	curezza e facilitarne l'accesso al credito attraverso azioni	
	dirette di microcredito e di microfinanza;	
	21) di concessione, in via non prevalente, di finanziamenti ai	
	sensi dei comma 3 e 4 dell'Art. 111 del TUB, in favore di	
	persone fisiche e famiglie in condizioni di particolare vul-	
	23	

	nerabilità economica e sociale: tali finanziamenti, da con-	
	cedere senza alcuna assistenza di garanzie reali, sono ac-	
	compagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio	
	familiare, allo scopo di consentire l'inclusione sociale e	
	finanziaria del beneficiario e vengono prestati a condizioni	
	più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato;	
	22) di gestione di servizi di trasporto per famiglie, minori,	
	anziani e persone svantaggiate in genere;	
	23) di analisi, programmazione e sviluppo software e di as-	
	semblaggio hardware, attività di informatica e di telematica	
	tesa all'introduzione ed all'applicazione delle più nuove	
	tecnologie e dei sistemi di automazione dei processi nelle	
	attività lavorative e produttive;	
	24) di gestione, ripristino, pulizia, disinfestazione e ma-	
	nutenzione di strutture ed edifici, spazi ed ambienti sia	
	pubblici che privati, compresi uffici, abitazioni, aree verdi	
	e attrezzate, parchi, strade e parcheggi;	
	25) di promozione e gestione di tutte le attività preliminari	
	e da complemento al facchinaggio, tra cui, in via esemplifi-	
	cative e non esaustiva, le attività di legatura, pesatura,	
	accatastamento, stoccaggio, imballaggio, presa in consegna,	
	recapito in loco, ed altre attività connesse;	
	26) di promozione e gestione dei servizi di guardiania, vi-	
	gilanza, portierato e custodia di beni mobili ed immobili	
	urbani, rustici, commerciali o industriali;	
	24	

	27) di promozione e gestione di servizi di assistenza fiscale,	
	di patronato e di segretariato sociale in tutte le sue forme	
	possibili;	
	28) di promozione, gestione e svolgimento di attività agri-	
	cole, con tutte le annesse attività artigianali, commerciali o	
	di servizi, tese alla valorizzazione delle produzioni tipiche	
	locali e finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati;	
	29) di promozione, gestione e svolgimento di attività nel	
	settore dell'edilizia e delle costruzioni, delle manutenzioni,	
	riqualificazioni e ristrutturazioni di edifici pubblici e	
	privati, sviluppando laboratori artigianali e industriali in	
	ogni altra attività connessa a quella dell'edilizia, anche	
	finalizzata a promuovere "esperienze di housing sociale", a	
	favorire le giovani coppie per la realizzazione piena della	
	famiglia nel reperimento della prima abitazione, all'inseri-	
	mento o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e a	
	rischio di esclusione sociale, assicurando loro l'opportuna	
	formazione professionale, sia negli aspetti tecnico-operativi,	
	che in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di la-	
	voro.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	25	

	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della Legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare i contributi, i	
	finanziamenti e le provvidenze disposte dallo Stato, dalla	
	Regione e dagli altri Enti ed organismi pubblici, nonché i	
	finanziamenti e le elargizioni offerte da Enti ed organismi	
	pubblici e privati per un maggior sviluppo dell'attività co-	
	operativa.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Re-	
	26	

	golamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	Art.6	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi, sia attraverso l'utilizzazione di rapporti di lavoro	
	subordinato che di lavoro autonomo.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modi-	
	ficazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vi-	
	gente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione,	
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 7 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	27	

	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro di-	
	sponibile. I soci prestatori l'opera partecipano ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla Legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coope-	
	rativa.	
	Possono essere soci, società, associazioni ed Enti che siano	
	in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	in concorrenza con quella della cooperativa.	
	28	

	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di	
	lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della Cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le	
	finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Art. 8 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione. Al termine di un periodo comunque non supe-	
	riore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i di-	
	ritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	29	

	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Verificatasi una causa di esclusione prevista dalla legge o	
	dal presente statuto, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo	
	anche prima del termine fissato al momento della sua ammis-	
	sione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	30	

	l'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione, motivandola.	
	In tal caso si applica il 6° comma dell'art. 9 ed il 2° comma	
	dell'art. 13 del presente Statuto.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 9 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	31	

	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola contenuta nell'art. 39 del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	32	

	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domi-	
	cilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	33	

	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal successivo art.	
	11 del presente statuto, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione con le modalità previste al successivo	
	art. 41.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	34	

	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta del-	
	l'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'an-	
	notazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 7, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutua-	
	listico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	35	

	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio	
	volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o diserti senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta a 5 assemblee consecutive.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione ai sensi dell'art. 41, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, esperito il tentativo di	
	mediazione regolato dall'art. 41 e seguenti del presente	
	36	

	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 15 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate a	
	norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	37	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 9.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	38	

	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	oglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	39	

	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	numero 50.	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione secondo le modalità previste dal	
	successivo articolo 24.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Ammini-	
	40	

	strativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Ai soci sovventori sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, come	
	segue:	
	1 voto fino a 30.000,00 euro;	
	2 voti fino a 50.000,00 euro;	
	3 voti fino a 80.000,00 euro;	
	4 voti fino a 100.000,00 euro;	
	41	

	5 voti oltre 100.000,00 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, presenti	
	o rappresentati in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba pro-	
	cedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	
	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coope-	
	ratori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione delle quote.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	42	

	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-	
	vista per Legge o per statuto.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	43	

	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari.	
	E' vietato al socio cedere e/o trasferire le proprie quote. In	
	ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla società,	
	con preavviso di novanta giorni; detto diritto di recesso,	
	comunque, non può essere esercitato prima che siano decorsi	
	due anni dall'ingresso del socio nella società ed è disci-	
	plinato dall'art. 12 e seguenti del presente statuto.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	44	

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi ai soci in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente;	
	e) all'incremento di riserve straordinarie.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	

	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, su proposta dell'Organo Amministrativo, delibera sulla	
	destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vi-	
	gente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori,	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	46	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	Le decisioni sono assunte con il metodo assembleare.	
	La convocazione delle Assemblee è effettuata, dall'Organo	
	Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	
	territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio	
	che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata	
	consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettro-	
	nica.	
	In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che ri-	
	sultino dal libro soci) i quali dovranno confermare per i-	
	scritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso	
	specificando la data di ricevimento, salvo che l'avviso non	
	venga inviato ad un indirizzo di posta elettronica certifi-	
	cata.	
	47	

	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convoca-	
	zione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.	
	In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	5. approva i regolamenti interni;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	7. delibera sulle modifiche dello statuto;	
	8. delibera sulle modifiche dei diritti dei soci;	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 28.	
	48	

	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze, su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Sono fatte salve maggioranze diverse previste dalla legge.	
	Art. 31 (Voto)	
	49	

	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuri-	
	diche potranno avere un massimo di 5 voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto.	
	La delega non può essere rilasciata col nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall' Amministratore unico ovvero dal	
	presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	50	

redatto da un Notaio.

Art. 33 (Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 34 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti

	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è convocato dal	
	presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	52	

	munque essere soddisfatte le seguente condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi pre-	
	siede.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	53	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convo-	
	care l'Assemblea rimanendo in carica fino alla loro sostitu-	
	zione.	
	Art. 37 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'ammi-	
	nistratore unico o agli amministratori e ai membri del comi-	
	tato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il	
	terzo comma dell'articolo 2389.	
	In caso di mancanza di deliberazioni gli incarichi si inten-	
	deranno svolti a titolo gratuito.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ovvero il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è auto-	
	rizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	54	

	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il presidente, previa apposita de-	
	libera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri am-	
	ministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'As-	
	55	

	semblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente com-	
	posto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 40 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che questo non sia costituito integralmente da revisori con-	
	tabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo	
	del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 41 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere	
	tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse	
	da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei	
	sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sotto-	
	posta ad un tentativo di mediazione da esperirsi in base agli	
	artt. D.Lgs. n. 28 del 5 marzo 2010.	
	Qualora, entro il termine di quattro mesi dall'inizio della	
	mediazione, la controversia non sia stata ancora risolta in	
	56	

	senso positivo, entro il successivo termine di 60 giorni, la	
	controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo	
	arbitrale composto da un componente, per le controversie di	
	valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri	
	di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura ci-	
	vile. Per le altre controversie, l'organo arbitrale sarà	
	composto da tre componenti.	
	L'organismo deputato a gestire il tentativo di mediazione sarà	
	quello costituito presso la Camera di Commercio Industria	
	Artigianato e Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la	
	cooperativa, con attuazione della procedura ivi prevista.	
	I membri dell'organismo arbitrale saranno egualmente nominati	
	dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato	
	e Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la cooperativa,	
	che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà	
	la funzione di Presidente del collegio.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in con-	
	formità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. pro. Civ. e	
	dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003.	
	Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o ar-	
	bitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione	
	57	

	della procedura.	
	TITOLO IX	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	58	

	straordinarie.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	59	

	genti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice	
	Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto	
	compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'e-	
	sercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto	
	un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare	
	lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sem-	
	preché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia	
	nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."	
	L'assemblea conferisce mandato al Presidente di curare tutti	
	gli adempimenti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese	
	Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara	
	chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti quindici.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho	
	dato lettura al comparente che lo approvano e lo sottoscrivono	
	alle ore sedici e minuti quindici.	
	Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di	
	mio pugno, il presente atto consta di fogli sedici per fac-	
	ciate sessantuno.	
	FIRMATO ALL'ORIGINALE:	
	60	

47 di 47